

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Salerno - **Decreto n.242 del 22 giugno 2010 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269, comma 2, D. Lgs n. 152/06 - Ditta CASEIFICIO ANTICHI SAPORI srl con sede legale ed impianto nel Comune di Padula (SA), Via Vadonato, 10.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta CASEIFICIO ANTICHI SAPORI srl con sede legale nel Comune di Padula (SA), Via Vadonato, 10, Legale Rappresentante Scaramuzzo Antonio, nato a Sassano il 16/10/1958, ha presentato in data 06/05/2009, prot. 392012, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 per l'impianto sito nel Comune di Padula (SA), Via Vadonato, 10, per l'attività di lavorazione prodotti lattiero caseari;

- che la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, tenuta il venticinque gennaio 2009, preso atto della documentazione integrativa presentata dalla Ditta richiedente e acquisita al prot. 60302 in pari data, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione a condizione che la Ditta trasmetta bonifico per il pagamento delle spese per i controlli ARPAC sulle emissioni ;

- e con le prescrizioni di seguito riportate:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto;

2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all' Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

5) obbligo di installare sulla caldaia il rilevatore di ossigeno e della temperatura in continuo con registrazione, così come previsto dal punto 12 della Delibera G.R. 4102/92;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Camino	Inquinanti	Concentrazione
		mg/Nm ³

E1	Polveri	5,68
	NO ₂	211
	SO ₂	134
E2	Polveri	2,16
	NO ₂	101
	SO ₂	113
E3	Polveri	45
	NO ₂	263
	SO ₂	160
	CO	123
	CARBONIO ORGANICO	19

- che la Ditta CASEIFICIO ANTICHI SAPORI srl con nota acquisita il 21.04.2010, prot. 350041, ha trasmesso copia della ricevuta del bonifico bancario per € 926,55 effettuato a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;
- che nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti alla Conferenza di Servizi, a seguito della trasmissione del verbale, avvenuta con nota del 26.01.2010, prot. 68628;
- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di concedere alla Ditta CASEIFICIO ANTICHI SAPORI srl con sede legale nel Comune di Padula (SA), Via Vadonato, 10, Legale Rappresentante Scaramuzzo Antonio, nato a Sassano il 16/10/1958, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito nel Comune di Padula (SA), Via Vadonato, 10, per l'attività di lavorazione prodotti lattiero caseari, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

- 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto;
 - 2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;
 - 3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
 - 4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all' Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 - 5) obbligo di installare sulla caldaia il rilevatore di ossigeno e della temperatura in continuo con registrazione, così come previsto dal punto 12 della Delibera G.R. 4102/92;
- siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 - per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
 - stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art.269, D.Lgs. 152/06;
 - demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ;
 - l'obbligo da parte della Ditta CASEIFICIO ANTICHI SAPORI srl di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative dell'emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - la presente autorizzazione, non esonera la Ditta CASEIFICIO ANTICHI SAPORI srl dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
 - inviare copia del presente decreto alla Ditta CASEIFICIO ANTICHI SAPORI srl, all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco di Padula (SA);
 - pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO